CITTA' DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

BANDO "GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI – SPORTELLO EUROPEO "

GARA TELEMATICA NEGOZIATA

per l'affidamento del Servizio "Informagiovani"

Richiesta di Offerta sul Mepa – CIG728195073C

DISCIPLINARE DI GARA

SOMMARIO

Articolo 1: Premesse....2
Articolo 1.1: Informazioni tecniche....4
Articolo 2: Importo dell'appalto e durata del contratto....4
Articolo 3: Requisiti di partecipazione alla gara....5
Articolo 3.1: Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari da costituirsi....10
Articolo 3.2: Requisiti dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii....10
Articolo 3.3: Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari costituiti....11
Articolo 3.4: Requisiti delle aggregazioni di imprese e GEIE....11
Articolo 3.5: Avvalimento....12
Articolo 3.6 Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive....13
Articolo 4: Modalità di partecipazione alla gara....13
Articolo 5: Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione....14
Articolo 6: Criteri per la valutazione dell'offerta....15
Articolo 7: Prescrizioni per la redazione dell'offerta telematica....19
Articolo 7.1. Busta Documentazione....19
Articolo 7.1.1. DGUE (Documento di gara unico europeo)....23
Articolo 7.2. Busta Tecnica....25
Articolo 7.3. Busta Economica....26
Articolo 7.4. Compilazione e sottoscrizione dell'offerta in caso di RTI, Consorzi, Aggregazioni di imprese e GEIE....27
Articolo 8: Garanzie....28
A)Garanzia provvisoria....28
B)Garanzia definitiva....31
Articolo 8.1: Ulteriori prescrizioni in caso di RTI e Consorzi....32
A)Garanzia provvisoria....33
Articolo 9: Aggiudicazione e perfezionamento del contratto....33
Articolo 9.1 Polizze assicurative....35
Articolo 10: Anticipata esecuzione....35
Articolo 11: Subappalto....36
Articolo 12: Omissis....36
Articolo 13: Riservatezza delle informazioni....36
Articolo 14: Informazioni di carattere generale....37

Articolo 1: Premesse

Il presente disciplinare contiene le condizioni e modalità di partecipazione alla procedura telematica negoziata per l'affidamento del sotto elencato servizio:
- gestione servizio Informagiovani sportello europeo

indetta ai sensi degli artt. 3, co. 1, lett. uuu), 36, co. 2, e 142 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito indicato anche come Codice), svolta all'interno del Bando MEPA "Servizi Sociali", fissandone i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di celebrazione della gara, le

prescrizioni per la redazione dell'offerta con i relativi criteri di valutazione, le modalità di aggiudicazione, effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, e del perfezionamento del contratto.

L'appalto è soggetto alle disposizioni previste, dal presente Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale e relativi allegati, dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dal Bando di abilitazione del Mercato Elettronico per "**Servizi Sociali"** e dall'ulteriore documentazione tecnico-amministrativa predisposta da Consip (cc.dd. Documenti del Mercato elettronico) oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal Codice e relative norme di attuazione, dal D.Lgs. n.82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto.

Le condizioni del contratto sono integrate e modificate dalle clausole del Capitolato speciale, le quali prevarranno in caso di contrasto con quanto previsto dai cc.dd. Documenti del Mercato elettronico.

La procedura in oggetto è stata indetta con Determinazione dirigenziale n. 1678 del 20/12/2017.

Si precisa quanto segue:

- le dichiarazioni relative all'ammissione alla procedura, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte **a pena di esclusione** con **apposizione di firma digitale**, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura;
- per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare **a pena di esclusione** un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
- nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), il Sistema Mepa gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate; l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione;
- la documentazione (diversa dalle dichiarazioni) da allegare o allegata nell'ambito delle sezioni (passi) "Documento di partecipazione ed eventuali allegati" e "Offerta per lotto ..." deve essere conforme alle disposizioni contenute nel DPR n.445/2000 e nel D.Lgs. n.82/2005 nonché – nei casi previsti dal presente disciplinare – sottoscritta mediante apposizione di valida firma digitale secondo quanto innanzi indicato; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l'esclusione del concorrente. Si invitano, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi;
- alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale **non occorre allegare** la copia del documento di identità del dichiarante;

- per offerta telematica si intende l'intera documentazione di tipo amministrativo/tecnico/ economico trasmessa dall'operatore economico ai fini della presente RDO;
- è onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara;
- la sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elettronica qualificata;
- **nell'ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire;**
- **il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul sistema di acquisti telematici non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema di acquisti telematici per procedere all'invio dell'offerta;**
- Il mancato rispetto delle prescrizioni previste a pena di esclusione dal disciplinare di gara comporterà l'esclusione dell'operatore economico fatta salva l'eventuale applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio;
- In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Articolo 1.1: Informazioni tecniche

Tutti file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf/A.

E' possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013:

- .pdf -.jpg - .tiff - .bmp;
- **.**doc -.xls - .docx -.xlsx -.odt- .ods;
- files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione.

In merito al funzionamento tecnico del Portale Mepa, compresa tra l'altro la dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale Mepa (4 MB) e la visualizzazione delle pagine e relativi comandi, si rinvia a quanto previsto dalla Consip.

Articolo 2: Importo dell'appalto e durata del contratto

L'importo dell'appalto, da stipularsi a misura, è stimato in **complessivivi € 97.707,40 (euro novantasettemilasettecentosette/40)** oltre IVA, inteso come budget complessivo del servizio.

Il servizio in gara non è suddiviso in lotti, comprende un'unica prestazione principale e non sono presenti prestazioni secondarie.

Il servizio deve essere svolto a tutte le condizioni e secondo le modalità di cui al Capitolato speciale, allegato al presente disciplinare.

La durata dell'appalto è di **2 (due) anni con decorrenza** dalla sottoscrizione del contratto o dal formale avvio del servizio disposto dal Direttore dell'esecuzione. Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il corrispettivo dovuto all'affidatario, così come determinato in relazione al tariffario regionale approvato con **DGR Marche n. 569 del 12 maggio 2014**, viene determinato in via definitiva sulla

base dell'offerta economica presentata dal soggetto risultante vincitore della procedura concorsuale presentata in ragione dell'importo posto a base d'asta, come determinato in base al piano finanziario di cui alla tabella seguente.

PERSONALE	N.	ore settimanali	COSTO ORARIO iva esclusa	N.settimane	N. ore complessive annuali	COSTO ANNUALE
Operatore servizi informativi – cat D1	1	22,5	21,61	44	990	21.393,90
Europrogettista - cat D2	1	22,5	22,82	44	990	22.591.80
coordinatore cat. E1	1		24,34	44	200	4.868,00
					totale appalto per anno	48.853,70

Il valore complessivo del presente appalto su base biennale è pari ad € **97.707,40** (euro novantasettemilasettecentosette/40), oltre IVA.

Articolo 3: Requisiti di partecipazione alla gara

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ciascun operatore economico deve possedere, **a pena di esclusione**, i seguenti requisiti **in aggiunta a quelli già richiesti per l'abilitazione** relativa al relativo bando MEPA, così come specificato nel documento di dettaglio (cd Riepilogo) disponibile sulla piattaforma telematica:

a) requisiti di ordine generale (art.80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) e condizioni di partecipazione

1. di aver preso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale e documenti allegati;
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del Codice;
3. che non sussiste il divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (*incarichi conferiti a pubblici dipendenti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego*);
4. di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio.
5. dichiarazione relativa ad eventuali situazioni di controllo ex art. 2359 c.c., anche di fatto, con uno degli altri concorrenti partecipanti alla Richiesta di Offerta;
6. (nell'ipotesi di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell'art 37 del D.L. n. 78/2010.

NB-1: **Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80 co. 1 del Codice**, si precisa, **a pena di esclusione**, quanto segue:

- l'esclusione e il divieto considerati al citato comma 1, operano se la sentenza o il decreto riguardano:
  - se si tratta di impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
  - se si tratta di società in nome collettivo: il socio e il direttore tecnico;
  - se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
  - se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione/di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza *(tra questi rientrano anche i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore agli amministratori e gli institori ex art. 2203 c.c.)*, di direzione/di controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
- In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 – entrambi i soci.
- In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
- In caso di cessione o fitto di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall'art. 80 comma 3 del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/che ha ceduto/affittato o le società fusesi nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione della RDO o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
- I reati di cui al comma 1 dell'art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, **qualora vi siano state variazioni in ordine alle condizioni giuridiche e/o di fatto alla base delle dichiarazioni rese a Consip in fase di abilitazione al MEPA o successiva conferma** *(esempio: nuovo amministratore, nuovi cessati dalla carica, nuove condanne, nuovi atti di fusione/cessione/affitto, contenziosi tributari, nuove circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente, etc.)*, **il concorrente deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione** su tutte le variazioni intervenute nonché la permanenza dei requisiti di ordine generale descrivendo le eventuali misure di self cleaning adottate, utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art.7 – preferibilmente il modello dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante ovvero il DGUE.
In particolare, si precisa che:

- **La dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi**:
  - soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri)
  - Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. …. emessa in data …… dal Tribunale, durata etc. ;)
  - fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);

- eventuali misure di *self cleaning* adottate;
- misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati - cessati dalla carica

- Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice "visura" (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.
- Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p..
- Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

N.B.-2: **Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80, co. 2 del Codice**, si precisa che l'operatore economico dovrà far riferimento ai soggetti elencati all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 (c.d. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), così come modificato dal D.Lgs. 218/12.

N.B.-3. **Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80, co. 4 del Codice** l'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. A tal fine il concorrente deve presentare a pena di esclusione puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR 445/200 utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art.7 – preferibilmente il DGUE.

NB-4: **Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.80 co. 5 del Codice e alle altre ipotesi di esclusione** sopra previste qualora vi siano state variazioni in ordine alle condizioni giuridiche e/o di fatto alla base delle dichiarazioni rese a Consip in fase di abilitazione al MEPA o successiva conferma *(esempio: nuove circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente, etc.)* ovvero qualora le dichiarazioni rese in fase di abilitazione o successiva conferma non trovino applicazione relativamente alla presente *procedura (esempio: ipotesi di conflitto di interesse rilevante nella specifica procedura, divieto a contrattare con la Stazione Appaltante procedente ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/01 etc.)*, il concorrente – a pena di esclusione - deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le ipotesi/variazioni intervenute nonché la permanenza dei requisiti di ordine generale descrivendo le eventuali misure di self cleaning adottate utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art.7 – preferibilmente il DGUE.

A tal proposito, e nel rinviare alla disciplina adottata dall'ANAC (con particolare riferimento alla Delibera n.1293/16 "Linee guida n.6" e Delibera n.1386/16 "Casellario informatico e Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici – modelli di comunicazione"), si precisa, **a pena di esclusione**, quanto segue:

- un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell'art. 80 del Codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
- per l'attestazione dell'assenza delle nuove ipotesi di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice, il concorrente dovrà in ogni caso compilare le specifiche parti presenti nel modello di dichiarazione allegato e già predisposto;
- nei casi di cui all'art. 110, comma 3, del Codice, il concorrente deve presentare
  - dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [*indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati]*;
  - dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5;
- nel caso di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, il concorrente deve presentare:
  - dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
  - dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti di ordine generale, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
  - dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;
  - dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
  - originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice.

NB-5: Nell'ipotesi di operatore appartenente a diverso Stato, si precisa, altresì, che trova applicazione la disciplina di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014.

Sulle modalità relative alla dimostrazione dei requisiti sopra indicati – compreso l'utilizzo del DGUE (Documento di gara unico europeo) - si rinvia alla disciplina prevista agli articoli 7 e ss.

a-bis) requisiti di idoneità professionale: (art.83, comma 1 lett.a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

1 - **Iscrizione nel registro** delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per un'attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell'appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice per gli appalti pubblici di servizi ;
2 - Iscrizione (se Cooperativa o consorzio di Cooperative) all'albo o al registro regionale di competenza previsti dalla normativa vigente (art. 9, comma 1, della Legge n.381/91 – sezione Coop. Soc. lett. A) per la categoria di attività oggetto di gara;

b) requisiti di capacità economica e finanziaria: (art.83, comma 1 lett.b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

1 - fatturato globale d'impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno **€ 300.000,00** IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;
2 - fatturato specifico per servizi di gestione di servizi educativo-assistenziali, integrazione sociale e servizi a supporto dell'accompagnamento e dell'orientamento al lavoro relativo agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 150.000,00 IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività;
Ai sensi dell'art.83, comma 5 del Codice si precisa che la misura dei fatturati globale e specifico è stata fissata dalla Stazione Appaltante quale elemento sintomatico di una corrente e sicura capacità dell'operatore economico nello svolgimento di un servizio con le dimensioni prestazionali e i corrispettivi omogenei rispetto a quanto messo in gara, e considerata la necessità di garantire il più possibile la continuità dello stesso.

c) requisiti di capacità tecnica e professionale: (art.83, comma 1 lett.c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

1 – documentata esperienza almeno biennale e consecutiva in servizi servizi educativo-assistenziali, integrazione sociale e servizi a supporto dell'accompagnamento e dell'orientamento al lavoro di valore complessivo non inferiore a 100.000,00, IVA esclusa, acquisita negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente RDO;
2 - possesso delle risorse umane necessarie per eseguire l'appalto;
3 - essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001/2008, in corso di validità, rilasciata da un Organismo accreditato da un Ente unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA, per il processo di erogazione di servizi attinenti al presente affidamento:
L'esperienza di cui al punto 1) è documentata dall'indicazione di ***almeno un servizio attinente a quello oggetto della presente gara, di importo non inferiore al minimo richiesto****, reso presso Enti pubblici, negli ultimi tre anni, anche con accreditamento, ove previsto; il concorrente dovrà allegare un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date, durata e destinatari.*
*Il possesso delle risorse umane di cui al punto 2 è comprovato dal prospetto dell'****organico medio annuo*** *di dipendenti;*
Ai fini della dimostrazione del requisito c 1), è possibile utilizzare anche contratti non ancora conclusi entro la data riportata; in tali ipotesi sarà considerata la parte effettivamente e regolarmente svolta entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte. Per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima del sopra indicato periodo (36 mesi), si considererà soltanto la parte effettivamente e regolarmente svolta nel periodo previsto dal requisito in parola fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte .

Articolo 3.1: Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari da costituirsi

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 co. 8 del Codice si precisa a pena di esclusione quanto segue nel rispetto, tra l'altro, delle modalità operative previste dal Sistema Mepa**:**

- **a)** i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun operatore raggruppando/consorziando;
- **b)** l'abilitazione al bando Mepa utilizzato nella presente RDO deve essere posseduta almeno dalla mandataria, fermo restando che ciascun operatore raggruppando/consorziando deve comunque possedere l'abilitazione in uno dei Bandi Mepa;
- **c)** il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 3, punto a-bis) 1 (CCIAA) e 2 (iscrizione in quanto cooperativa o consorzio di cooperative) devono essere posseduto da ciascun operatore raggruppando/consorziando;
- **d)** i requisiti di capacità economico-finanziaria relativi al fatturato globale di cui al punto b) 1 e al fatturato specifico di cui al punto b) 2 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Nel caso di raggruppamento/consorzio ordinario, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria/capogruppo
- **e)** il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 3, punto c) 1. (servizio analogo di punta) deve essere posseduto per intero dalla mandataria o dalla singola consorziata che esegue in misura maggioritaria (requisito non frazionabile).
- **f)** il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 3, punto c) 2. (organico) deve essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Nel caso di raggruppamento/consorzio ordinario, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria/capogruppo.
- **g)** il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 3, punto c) 3. (qualità) deve essere posseduto da ciascun operatore raggruppando/consorziando.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un RTI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste.

Si precisa che nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), il Sistema MEPA gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate; **l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione**.

Sulle modalità relative alla dimostrazione dei requisiti sopra indicati si rinvia alla disciplina prevista agli articoli 7 e ss.

Articolo 3.2: Requisiti dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice si precisa **a pena di esclusione** quanto segue nel rispetto, tra l'altro, delle modalità operative previste dal Sistema MEPA**:**

- **a)** il consorzio deve possedere la necessaria abilitazione al bando Mepa utilizzato nella presente RDO;

b) il consorzio deve indicare la tipologia/natura del consorzio e le consorziate per le quali il consorzio intende partecipare; alle consorziate designate è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

c) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da tutte le consorziate per le quali il consorzio partecipa;

d) il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 3, punto a-bis) 1 (CCIAA) e 2 (iscrizione in quanto cooperativa o consorzio di cooperative) deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le consorziate per le quali partecipa e che eseguiranno le prestazioni dedotte in appalto;

e) i requisiti di capacità economico-finanziaria nonché di capacità tecnico professionale di cui all'art. 3 punto b) e c), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

e1) in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

e2) in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici. Conformemente a quanto previsto dall'art. 47, co. 2 del Codice, il consorzio può ricorrere all'avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, con esclusione del requisito relativo alla Certificazione di qualità.

Resta ferma, **e a pena di esclusione,** la non frazionabilità del possesso del requisito di cui al punto c. 1 (servizio analogo di punta).

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un RTI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Sulle modalità relative alla dimostrazione dei requisiti sopra indicati si rinvia alla disciplina prevista agli articoli 7 e ss.

Articolo 3.3: Requisiti dei RTI e dei consorzi o rdinari costituiti

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti si applica la disciplina indicata per i RTI da costituirsi compatibilmente con le Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip.

Relativamente ai consorzi ordinari già costituiti, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice sarà applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un RTI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell'art.2615-ter codice civile si applica la disciplina prevista per i RTI costituiti.

Sulle modalità relative alla dimostrazione dei requisiti sopra indicati si rinvia alla disciplina prevista agli articoli 7 e ss.

Articolo 3.4: Requisiti delle aggregazioni di imprese e GEIE

In caso di aggregazioni di imprese e GEIE trova applicazione la disciplina prevista per gli RTI per quanto compatibile.

Sulle modalità relative alla dimostrazione dei requisiti sopra indicati si rinvia alla disciplina prevista agli articoli 7 e ss.

Articolo 3.5: Avvalimento

I requisiti di cui all'art.3 lett. b) e c) , 1 e 2, del presente disciplinare di gara possono essere dimostrati, conformemente all'art. 89 del Codice, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto; il mancato rispetto delle prescrizioni dell'art. 89 del Codice comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione del requisito tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva relativo alla certificazioni di qualità di cui all'art. 3, lett.c) 3.

Per quanto riguarda il requisito tecnico-professionale richiesti all'art. 3 c) 2, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Nel rispetto delle modalità operative previste dal Sistema Mepa, si precisa che, in caso di ricorso all'avvalimento, è necessario allegare, utilizzando preferibilmente gli schemi allegati al modello dichiarazioni ovvero – limitatamente alle ipotesi di seguito riportate – il DGUE:

a) **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa **concorrente**, con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria (dichiarazione presente nel modello predisposto dalla Stazione Appaltante; in alternativa è possibile utilizzare il DGUE del concorrente – Parte II sezione C);

b) **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa **ausiliaria**, con la quale egli attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento (dichiarazione presente nel modello predisposto dalla Stazione Appaltante; in alternativa l'impresa ausiliaria può presentare un proprio DGUE compilato nella Parte II sezioni A e B, Parte III, Parte IV sezione **"α"**, Parte VI);

c) **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale egli (dichiarazione presente nel modello predisposto dalla Stazione Appaltante):
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;

d) **a pena di esclusione**, originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto;

e) il PassOE relativo all'impresa ausiliaria firmato digitalmente da quest'ultima.

NB: nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'art. 80, co. 5, lett. f-bis) e co. 12 del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente e l'ausiliario ed escute la garanzia provvisoria.

NB: Si evidenzia che - in conformità a quanto previsto dall'art.46 co. 5 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione – è possibile ricorrere all'avvalimento solamente nell'ipotesi in cui l'ausiliaria – in base ai requisiti prestati – abbia l'abilitazione al medesimo Bando (Bandi) MePA richiamato nella RDO.

Si evidenzia che il contratto di cui all'art. 89 del Codice, **redatto in conformità all'art. 88 del DPR 207/2010**, deve essere allegato in originale in formato elettronico sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23- bis del D.Lgs. 82/2005. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il D.Lgs. 110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Articolo 3.6 Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive

Ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di partecipazione nonché del documento di gara unico europeo, verrà irrogata una sanzione pecuniaria **pari all'1 per cento del valore stimato complessivo dell'appalto ovvero pari ad € 977,97 (euro novecentosettantasette,07)**.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di sette giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, **a pena di esclusione**. In caso di inutile decorso di tale termine, il concorrente è escluso dalla gara; la sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione

La sanzione di cui sopra si applica indipendentemente dal numero degli elementi e delle dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali.

Ai fini dell'applicazione dell'art.83 co. 9 del Codice sono individuati come **dichiarazioni essenziali** quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come **elementi essenziali** quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura "a pena d'esclusione", con eccezione di quelli afferenti all'offerta per i quali non è mai ammesso il ricorso al soccorso istruttorio.

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta della Stazione Appaltante di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

Articolo 4: Modalità di partecipazione alla gara

L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel presente Disciplinare.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la "**Data Limite per la presentazione delle offerte"** presente a sistema.

La validità dell'offerta coincide con la **"Data Limite Stipula Contratto"** inserita nella Richiesta di Offerta (RdO).

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del presente Disciplinare.

Non è possibile trasmettere singolarmente la documentazione amministrativa e l'offerta.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti di gara e degli allegati saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di San Benedetto del Tronto ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera il Comune di San Benedetto del Tronto da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it. Il Comune di San Benedetto del Tronto si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante, anche eventualmente a seguito di comunicazioni con il Gestore della Piattaforma, valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara o di prorogarne i termini.

Articolo 5: Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte si provvederà alla nomina della Commissione giudicatrice, conformemente a quanto prestabilito dalla Stazione appaltante nella determina a contrattare.

La procedura di aggiudicazione della RDO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MEPA, di seguito sinteticamente riportata:

- apertura delle buste "**Documentazione**" ai fini dell'ammissione dei concorrenti; la Stazione appaltante – terminata la fase di ammissione dei concorrenti sulla base dei requisiti di partecipazione previsti – provvederà, ai sensi dell'art. 29 co. 1 del Codice, a pubblicare sul profilo di committente Sezione "Amministrazione trasparente" il provvedimento che determina le ammissioni e le eventuali esclusioni dei concorrenti entro due giorni dalla data di adozione dello stesso nonché ad inviare – ai sensi dell'art.76 co. 3 del Codice – apposito avviso ai concorrenti interessati mediante PEC;
- apertura delle buste "**Offerte tecniche**" e relativa valutazione;
- apertura delle "**Offerte economiche"** dei concorrenti ammessi e relativa valutazione delle stesse;
- formazione della graduatoria e formulazione della proposta di aggiudicazione.

Nel caso in cui - a seguito della formazione della graduatoria - siano presenti offerte anomale ai sensi dell'art. 97, co. 3 del Codice, il Presidente della Commissione procederà alla trasmissione delle suddette offerte al Responsabile Unico del Procedimento ai fini della valutazione della loro congruità, nonché della congruità dei costi aziendali relativi alla sicurezza.

Concluse le operazioni di verifica e comunicate le eventuali esclusioni, la Commissione, preso atto delle risultanze finali, procederà a dichiarare l'eventuale anomalia delle offerte che, all'esito del

procedimento di verifica, sono risultate non congrue ed a formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.

Nel caso in cui - a seguito della formazione della graduatoria - non siano presenti offerte anomale, la Commissione procederà direttamente a formulare la proposta di aggiudicazione dell'appalto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte nonché di sottoporre a verifica di congruità le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

L'appalto sarà aggiudicato all'operatore che formulerà l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del Codice. L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con le modalità descritte al successivo art. 6.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

La Commissione giudicatrice comunicherà al Dirigente che ha indetto la procedura la presenza di eventuali dichiarazioni, rese nell'offerta tecnica/economica dagli operatori economici concorrenti, relative alle parti dell'offerta sottratte all'accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali.

Articolo 6: Criteri per la valutazione dell'offerta.

L'appalto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 95, comma 2 del Codice, verrà affidato utilizzando il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, prendendo in considerazione i criteri ed i relativi fattori ponderali, come di seguito specificato.

La gara, sarà condotta da un'apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi di quanto disposto dall'art. 77 del Codice, scaduto il termine per la presentazione delle candidature.

Verrà attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 100 (cento) punti, di cui 7**0 (settanta)** per gli elementi qualitativi e **30 (trenta)** per gli elementi quantitativi.

La valutazione delle offerte avverrà ai sensi della vigente normativa, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa determinata mediante l'applicazione dei criteri sinteticamente di seguito riportati:

offerta tecnica (max punti 70)
offerta economica (max punti 30)

analiticamente descritti nella sottostante Tabella:

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	Tecnico/ Economico	Sub.Punt. (max)	Punt. Max
A	ESPERIENZA GESTIONALE	Tecnico	20	70
B	PROGETTO ORGANIZZATIVO GESTIONALE	Tecnico	30	
C	COORDINAMENTO TECNICO	Tecnico	10	
D	SERVIZI, PROGETTI, BENI STRUMENTALI AGGIUNTIVI	Tecnico	10	
E	OFFERTA ECONOMICA	Economico	30	30

Relativamente agli elementi (criteri) di natura tecnica viene indicato quanto segue:

- la presenza o meno di sub criteri;
- i criteri motivazionali;
- l'indicazione se sono oggetto di valutazione **discrezionale (D)** o di valutazione **automatica (A);**
- la presenza di sub pesi;
- il peso massimo previsto **(W_i)** .

TABELLA A

CRITERI	SUB-CRITERI	CRITERI MOTIVAZIONALI	Specificare se D o A	SUB Pesi o Max	Pesi Max (W_i)
A – ESPERIENZA GESTIONALE	1. Descrizione relativa alle precedenti gestioni	*Verrà valutata l'esperienza pregressa nell'ambito dei servizi educativo assistenziali, di integrazione sociale e servizi a supporto dell'accompagnamento al lavoro*	D	10	**20**
	2. Sinergia e rapporti con il territorio	*Verranno valutate la conoscenza del territorio di riferimento e la natura dell'utenza sulla base delle pregresse esperienze gestionali*	D	10	
B- PROGETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE	1 Modalità di organizzazione del lavoro e del personale, ruoli, orari e turni giornalieri, monte ore non frontale e modalità di utilizzo.	*Verrà valutata l'adeguatezza dell'organizzazione in relazione alle attività oggetto dell'appalto*	D	8	**30**
	2. Esperienza maturata dal personale che si propone nel servizio oggetto di affidamento, evidenziandone l'elemento incidente sulle modalità esecutive dello stesso	*Verranno valutati i curricula del personale che verrà impiegato per l'esecuzione del servizio*	D	6	
	3. Organizzazione del lavoro e descrizione delle modalità operative di esecuzione delle prestazioni di assistenza informativa	*Verrà valutata l'adeguatezza dell'organizzazione in relazione alle attività oggetto dell'appalto*	D	5	
	4. Modalità di sostituzione e strategie per il contenimento del turn-over	*Verrà valutata l'adeguatezza del sistema di turn over adottato*	D	4	
	5. Proposta di formazione specifica del personale impegnato nel servizio, ed eventuale partecipazione a iniziative formative territoriali.	*Verranno valutate l'ampiezza e la pertinenza della formazione proposta*	D	4	
	6. Strumenti di rilevazione della qualità offerta.	*Verrà valutata l'adeguatezza e la sintesi del sistema di rilevazione della custoner satisfaction*	D	3	
C - COORDINAMENTO TECNICO	1.Curriculum del coordinatore tecnico	*Verranno valutati i titoli, e le qualifiche possedute*	D	6	**10**
	2. Modalità di presenza del Coordinatore nel servizio e di raccordo con l'ente	*Verrà valutata l'adeguatezza delle modalità adottate per lo svolgimento dell'attività di coordinamento*	D	4	

D - SERVIZI, PROGETTI, BENI STRUMENTALI AGGIUNTIVI	1 Eventuale proposta di servizi aggiuntivi realizzabili in coerenza con gli obiettivi atti a qualificare il servizio	*Verrà valutata la pertinenza e la fattibilità dei servizi offerti anche in relazione alla collaborazione con altri servizi comunali*	D	6	**10**
	2 Eventuale proposta di ulteriori elementi quali beni strumentali, attrezzature, coerenti con gli obiettivi del servizio atti a qualificare l'offerta, proposta di apertura prolungata del servizio..	*Verrà valutata la pertinenza e l'adeguatezza di quanto offerto*	D	4	
E Offerta economica		*Vedi formula che segue*	A	30	**30**

La Commissione Giudicatrice formulerà la valutazione dell'offerta proposta, secondo la formula di seguito enunciata:

$$\mathbf{C(a) = \Sigma_n [W_i * V(a)_i]}$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei criteri di valutazione;

Wi = peso o punteggio attribuito al criterio (o sub) di valutazione (i) come indicato nella tabella contenente *"Elementi di valutazione"* e nella TABELLA A di cui sopra;

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (o sub) (i) variabile tra zero e uno; nell'ipotesi di criterio (o sub) con punteggi tabellari, la valutazione avverrà in ragione della presenza o assenza di quanto specificamente richiesto a tal fine nella documentazione di gara e in ragione dell'entità della presenza;

Σ_n = sommatoria.

La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione tecnica di tutte le soluzioni proposte prima di aprire le buste contenenti le offerte economiche.

<u>Relativamente alla valutazione dell'offerta tecnica, si precisa quanto segue</u>:

- per ciascun criterio o sub-criterio individuato nella TABELLA A con la lettera D (valutazione discrezionale), i coefficienti $V(a)_i$ sono determinati:
  - **i.** mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente, sulla base dei criteri motivazionali, da parte di ogni commissario;
  - **ii.** determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
  - **iii.** attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

In caso di unica offerta valida la Commissione non procederà alla trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi ed all'unico concorrente sarà attribuito direttamente il punteggio risultante dalla media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari.

I coefficienti sono determinati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	*Coefficiente $V(a)_i$*	*Criteri di giudizio*

Ottimo	1,00	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto molto significativo, qualificante ed esaustivo rispetto a quanto richiesto.
Buono	0,80	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo e rilevante rispetto a quanto richiesto.
Sufficiente	0,60	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto sufficientemente efficace rispetto a quanto richiesto.
Parzialmente adeguato	0,40	L'elemento oggetto di valutazione non è ritenuto pienamente sufficiente rispetto a quanto richiesto.
Insufficiente	0,20	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco pertinente e di scarsa rilevanza rispetto a quanto richiesto
Non valutabile	0,00	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto non significativo rispetto a quanto richiesto.

- per ciascun criterio o sub-criterio individuato nella TABELLA A con la lettera A (valutazione automatica), la Commissione procederà ad attribuire il punteggio nel modo di seguito descritto:

in ragione della presenza o assenza di quanto specificamente previsto nel criterio motivazionale e in ragione dell'entità della presenza (punteggi tabellari fissi e predefiniti);
in ragione della presenza o assenza di quanto specificamente previsto nel criterio motivazionale (punteggio ON/OFF); in tale ipotesi non esistono punteggi intermedi; pertanto il punteggio conseguibile relativamente alle voci che riportano detta dicitura potrà essere pari a "0" oppure al valore indicato nella tabella;
mediante la formula matematica riportata nel criterio motivazionale.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento** per gli elementi dell'offerta relativi ai criteri A (min. 21) e B (min. 15 punti); il concorrente che non consegua il punteggio minimo richiesto per entrambi i criteri, sarà escluso dalla gara per inadeguatezza dell'offerta tecnica stessa.

Nel caso di punteggi con valutazione automatica, qualora nessuna offerta abbia ottenuto il punteggio massimo previsto a livello di sub-criterio o di criterio, la Commissione procederà ad assegnare all'offerta migliore il punteggio massimo previsto a livello di sub-criterio o criterio e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente (punteggi definitivi); tale attività non sarà effettuata per le offerte a cui è stato assegnato a livello di sub-criterio o criterio un valore pari a zero né nell'ipotesi di unica offerta ammessa.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessuna offerta ottiene come punteggio per il singolo criterio suddiviso in sub-criteri, il valore massimo del peso del criterio medesimo previsto dalla lex specialis, deve essere effettuata la c.d. "riparametrazione" dei punteggi assegnando il peso totale del criterio all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-criteri e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. La riparametrazione **NON VERRA**' effettuata sul punteggio finale dell'offerta tecnica.

La riparametrazione è effettuata **solo sulle offerte che superino la soglia di sbarramento** come sopra individuata. Non si procederà alla riparametrazione in caso di un'unica offerta.

N.B. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto/Capitolato speciale, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

Relativamente alla valutazione dell'offerta economica, il coefficiente V(a)i è determinato attraverso la seguente formula:

$V(a)i$ (per $A_i <= A_{soglia}$) = $X*A_i / A_{soglia}$

$V(a)i$ (per $A_i > A_{soglia}$) = $X + (1{,}00 - X)*[(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove

$V(a)i$ = **coefficiente** attribuito al concorrente iesimo

A_i = **valore** dell'offerta *(ribasso)* del concorrente iesimo

A_{soglia} = **media aritmetica** dei valori delle offerte *(ribasso sul prezzo)* dei concorrenti

X = **Coefficiente 0,90**

A_{max} = **valore** dell'offerta *(ribasso)* più conveniente

In tutte le operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, sia di natura tecnica che economica, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all' unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.

A parità di indice complessivo di valutazione dell'offerta si proporrà l'aggiudicazione a favore dell'offerente che avrà ottenuto il miglior indice di valutazione tecnica. Nell'ipotesi di ulteriore parità, si procederà – previa convocazione degli offerenti risultati a pari merito - al sorteggio in seduta pubblica, fissata di regola non prima di 2 giorni dalla relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Articolo 7: Prescrizioni per la redazione dell'offerta telematica

Articolo 7.1. Busta Documentazione

Nella sezione "DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALI ALLEGATI" – in aggiunta a quanto previsto dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip nell'ipotesi di avvalimento, RTI e Consorzi – occorre allegare la seguente documentazione *in formato elettronico*, e precisamente:

1. **Qualora vi siano state variazioni dei dati forniti a Consip (in fase di abilitazione Mepa o successiva conferma) relativamente a fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80 del Codice** (esempio: nuovo amministratore, cessati dalla carica, nuove condanne, nuovi atti di fusione/cessione/affitto, contenziosi tributari, conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o incidenti sulla moralità professionale del concorrente, etc.), ovvero qualora le dichiarazioni rese in fase di abilitazione o successiva conferma non trovino applicazione relativamente alla presente procedura (esempio: ipotesi di conflitto di interesse rilevante nella specifica procedura, divieto a contrattare con la Stazione Appaltante procedente ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/01 etc.), **il concorrente deve presentare a pena di esclusione puntuale e dettagliata dichiarazione sostitutiva firmata**

digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico in cui si comunicano tutte le variazioni intervenute nonché la permanenza dei requisiti di ordine generale descrivendo le eventuali misure di self cleaning adottate.

NB: **Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art.80 del Codice,** si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 *"Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del Codice e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE"*.

2 **A pena di esclusione** dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico relativa ad eventuali situazioni di controllo ex art. 2359 c.c., anche di fatto, con uno degli altri concorrenti partecipanti alla Richiesta di Offerta (Parte III sezione D, n° 6 del DGUE);

3 **a pena di esclusione** dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico relativa al possesso dei requisiti di carattere speciale (Parte IV DGUE);

4 **a pena di esclusione** dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico relativa alla conoscenza di tutte le norme pattizie, compreso il Codice Etico approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione 11/2017 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. (*lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto all'interno del modello di dichiarazioni)*

5 **a pena di esclusione** dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico **di aver acquisito garanzia provvisoria** nelle forme e con le modalità previste dal successivo art. 8, riportante gli estremi completi del documento da cui si evince l'avvenuta prestazione della garanzia stessa. In caso di Ati o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo (*lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto all'interno del modello di dichiarazioni)*;

6 **a pena di esclusione** dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico **di aver ottenuto l'impegno di un fideiussore**, a rilasciare garanzia fideiussoria ai sensi del successivo art.8 qualora l'offerente risultasse affidatario. In caso di Ati o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo*(lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto all'interno del modello di dichiarazioni)* **La presente dichiarazione non è richiesta per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.;**

7 omissis;

8. nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, **a pena di esclusione**, **dichiarazione sostitutiva** con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti premianti previsti per la garanzia provvisoria, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice;

9. **a pena di esclusione** copia in formato elettronico**,** corredata da dichiarazione che tale copia è stata formata a norma dell'art. 22 co 3 del D.Lgs. 82/2005 *(Copie informatiche di documenti analogici)* e/o dell'art.

23-bis del D.Lgs. 82/2005 *(Duplicati e copie informatiche di documenti informatici*) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005, della documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C.**,** ai sensi dell'art.1 commi 65 e 67 L.23/12/2005 n. 266. Si ricorda che il versamento del contributo a favore dell'A.N.AC. è un adempimento richiesto a pena di **esclusione**. L'importo della contribuzione dovuta e le modalità di versamento della contribuzione devono essere conformi alle disposizioni vigenti, come pubblicate sul sito dell' A.N.A.C . In caso di Ati o di consorzi, il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo/consorzio;

10. dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico relativa alla casella di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni; in caso di ATI/Consorzi le comunicazioni saranno inoltrate alla Capogruppo/Consorzio;

11. dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico relativa agli estremi del conto corrente su cui si richiede lo svincolo della cauzione - se la garanzia è costituita in forma di cauzione mediante versamento in contanti- a seguito dello svincolo della stessa;

12. **PASSOE firmato digitalmente** di cui alla delibera n. 157/2016 dell'ANAC relativo al concorrente (si veda il riquadro sotto riportato);

13. (nel caso di avvalimento) **a pena di esclusione** la documentazione prevista dall'art.3.5. secondo le modalità ivi riportate;

14. (nel caso di subappalto) non applicabile;

15. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta tecnico/economica presentata *(lo schema di tale dichiarazione è già predisposto all'interno del modello di dichiarazioni)*;

16. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi, che dovessero intervenire durante la durata del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito *(lo schema di tale dichiarazione è già predisposto all'interno del modello di dichiarazioni)*;

17. di impegnarsi ad adottare, per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto e per tutta la durata dello stesso, condizioni normative e retributive non diverse né inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si esegue l'appalto *(lo schema di tale dichiarazione è già predisposto all'interno del modello di dichiarazioni)*;

18. di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività *(lo schema di tale dichiarazione è già predisposto all'interno del modello di dichiarazioni);*

Nell'ipotesi di RTI/consorzi/aggregazione di imprese/GEIE, si precisa altresì quanto segue:

- in caso di RTI e consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi, le sopracitate dichiarazioni devono essere, **a pena di esclusione**, rese (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") e firmate digitalmente da ciascun operatore associato/associando-

consorziato/consorziando;

- in caso di RTI e consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi, ciascun operatore associato/associando-consorziato/consorziando deve, **a pena di esclusione**, rendere (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") la dichiarazione relativa alla composizione del raggruppamento/consorzio e l'indicazione delle parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati;
- in caso di RTI/e consorzi ordinari da costituirsi va resa (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa"), **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppando/consorziando, relativa all'impegno da parte degli operatori in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall'art.48 co. 8 del Codice.
- in caso di RTI/consorzio costituito occorre indicare gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato;
- in caso di consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, le sopracitate dichiarazioni devono essere, **a pena di esclusione**, rese (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") e firmate digitalmente dal Consorzio; le sopracitate dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di partecipazione devono essere, **a pena di esclusione**, rese (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") e firmate digitalmente anche dalle consorziate per le quali il consorzio concorre;
- in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. f del Codice, le sopracitate dichiarazioni devono essere, **a pena di esclusione**, rese (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") e firmate digitalmente da ciascuna impresa aderente al contratto di rete; trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile;
- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del Codice, le sopracitate dichiarazioni devono essere, a pena di esclusione, rese (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") e firmate digitalmente da ciascuna impresa aderente al gruppo; trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

Si invitano i concorrenti ad accorpare tutte le dichiarazioni in un unico file con estensione .pdf firmato digitalmente non compresso o zippato, utilizzando preferibilmente il modello allegato eliminando le parti non utilizzate.

È possibile utilizzare il DGUE (Documento di gara unico europeo) limitatamente alle ipotesi riportate nello specifico articolo dedicato al DGUE.

Riquadro PASSOE

Al fine di dare attuazione alla Deliberazione n. 157/16 dell'ANAC si invita ciascun concorrente ad inserire - nell'ambito della documentazione amministrativa - il proprio PassOE firmato digitalmente; relativamente alle modalità di funzionamento del sistema AVCPass si rinvia direttamente al sito www.avcp.it e .

In caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c) del Codice, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici;

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del Codice, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate;

In caso di attivazione dei controlli di legge, qualora il PassOE non sia stato già allegato, si procederà a richiederne la produzione – pena l'esclusione – entro e non oltre il termine di giorni 5 (cinque) dalla trasmissione della relativa richiesta.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC (se previsto) attraverso il PassOE presentato dai concorrenti nell'ambito della documentazione amministrativa.

Qualora il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, andrà allegato anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

Articolo 7.1.1. DGUE (Documento di gara unico europeo)

Ai sensi dell'art.85 del Codice, la Stazione Appaltante, qualora l'operatore economico non intenda utilizzare il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, accetta il DGUE (Documento di gara unico europeo) ai fini della presentazione delle dichiarazioni richieste nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa" secondo le prescrizioni di seguito indicate.

In particolare, si evidenzia che il DGUE - debitamente firmato digitalmente dal concorrente (ovvero ausiliario/subappaltatore nei casi consentiti) e reso in conformità alle Linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016 - può essere utilizzato limitatamente alle ipotesi di seguito riportate, rimanendo a carico dell'operatore l'obbligo di presentare separatamente le ulteriori dichiarazioni richieste dal disciplina di gara:

- **Dichiarazione del concorrente relativa alle fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80 del Codice e ad altri motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale qualora vi siano state variazioni dei dati forniti a Consip - in fase di abilitazione Mepa o successiva conferma-** (esempio: nuovo amministratore, cessati dalla carica, nuove condanne, nuovi atti di fusione/cessione/affitto, contenziosi tributari, conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o incidenti sulla moralità professionale del concorrente, eventuali misure di self cleaning adottate, etc.), ovvero qualora le dichiarazioni rese in fase di abilitazione o successiva conferma non trovino applicazione relativamente alla presente procedura (esempio: ipotesi di conflitto di interesse rilevante nella specifica procedura, divieto a contrattare con la Stazione Appaltante procedente ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/01 etc.),

- DGUE - Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Sezione A. individuazione e forma giuridica, inoltre:

  - modalità di partecipazione in caso di Forma aggregata;
  - in caso di RTI indicazione degli operatori economici in raggruppamento;
  - in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti.

Sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 3 del presente disciplinare.

- DGUE - Parte III sezione A: motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti definitivi di natura penale per i reati di cui all'art. 80, co. 1, del Codice a carico dei soggetti di cui all'art. 3 del presente disciplinare;
- DGUE - Parte III sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;

- DGUE - Parte III sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
- DGUE - Parte III sezione D: altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale;
- DGUE - Parte VI: inserire il nominativo del soggetto che sottoscrive il DGUE.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarati condanne, conflitti di interesse, risoluzioni contrattuali o fattispecie comunque incidenti sulla moralità professionale/integrità/affidabilità del concorrente, adozione di misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

NB: **Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art.80 del Codice,** si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 *"Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del Codice e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE"*.

B) Dichiarazione del concorrente relativa al possesso dei requisiti speciali (criteri di selezione):- DGUE – Parte IV.

E' possibile presentare una dichiarazione cumulativa - circa il possesso di tutti i requisiti di capacità (professionale, economica, tecnica, sistemi di garanzia) richiesti dal presente disciplinare - compilando direttamente la Sezione "α" della parte IV (Indicazione globale per tutti i criteri di selezione) del DGUE senza compilare nessun'altra sezione della parte IV, **fermo restando tra l'altro l'obbligo – a pena di esclusione e non sanabile – di compilare la Sezione C della parte II del DGUE nell'ipotesi di avvalimento;**

C) Dichiarazione del concorrente relativa ai requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all'avvalimento con indicazione dell'impresa ausiliaria: **DGUE del concorrente** - Parte II sezione C);

D) Dichiarazione dell'impresa **ausiliaria** con la quale la stessa attesta di possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento: mediante la **presentazione di un proprio DGUE** Parte II sezioni A e B, Parte III, Parte IV (eventualmente anche solo sezione **"α"**), Parte VI;

E) omissis;

F) omissis;

G) omissis;

H) Dichiarazione Consorziata per conto della quale il Consorzio partecipa: DGUE - **mediante la presentazione di un autonomo DGUE** Parte II, Parte III, Parte IV (eventualmente anche solo sezione **"α"**), Parte VI;

Si precisa che:

- in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta devono presentare e firmare digitalmente un DGUE distinto, recante le informazioni dalle Parti II, III, IV e VI;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il DGUE deve essere presentato separatamente e firmato digitalmente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II Sezioni A e B, III, IV e VI;

Si precisa, altresì, che è possibile – assumendosene ogni responsabilità in caso di errore – barrare le parti non utilizzate del DGUE in quanto non pertinenti. Per ogni ulteriore informazione rispetto

alle modalità corrette di compilazione del DGUE si rinvia alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016.

Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l'operatore economico (Singolo/Ati/Consorzio) sarà escluso dalla procedura di gara, nonché si adotteranno tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 80 co. 12 del Codice.

Articolo 7.2. Busta Tecnica

Con riferimento all'offerta tecnica, l'operatore economico deve - nell'ambito dello specifico passaggio "Offerta per lotto …" previsto dal Sistema Mepa - allegare **a pena di esclusione** l'offerta tecnica sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico nonché compilare **a pena di esclusione** gli eventuali campi previsti come obbligatori secondo le indicazioni sotto riportate.

Ai fini della valutazione, l'offerta tecnica - consistente in una relazione tecnica da cui si evinca in modo completo e dettagliato la descrizione dei servizi offerti in conformità a quanto previsto dagli atti di gara - deve essere articolata in paragrafi corrispondenti ai singoli criteri e sub-criteri di valutazione come indicati nella ***"Tabella A".*** In particolare la relazione tecnica non dovrà superare, complessivamente **20 (VENTI) facciate** formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola. La parte eccedente le riportate indicazioni non sarà tenuta in considerazione per l'attribuzione del punteggio; la mancata documentazione di un elemento dell'offerta tecnica, comporterà l'attribuzione di un punteggio nullo. Non saranno considerati, nel computo delle pagine massime consentite, copertine ed indici, gli spazi relativi a immagini, le schede esplicative o esemplificative, le tabelle ed i curricula (da allegare possibilmente in calce alla relazione).

Tutti gli allegati all'offerta tecnica devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti legittimati: in caso di difformità alla suddetta disposizione, la documentazione non sottoscritta non sarà valutata e – se prevista necessariamente a pena di esclusione- determinerà l'esclusione del concorrente.

Si precisa che, nell'ambito della sezione **BUSTA TECNICA** le ditte concorrenti dovranno allegare apposita dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relativa alle parti dell'offerta che si ritiene debbano essere sottratte all'accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali, fatto salvo quanto previsto all'art. 53 co. 6 del Codice: **in mancanza l'intera offerta sarà considerata integralmente accessibile.**

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

Si invitano i concorrenti ad accorpare l'offerta tecnica ed i suoi allegati in un unico file pdf non compresso firmato digitalmente sempre nel limite dei 4 MB di dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale.

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa offerente o da procuratore speciale; in quest'ultima ipotesi è necessario allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta digitalmente, riportante gli estremi completi della procura con cui sono stati conferiti i necessari poteri;
- In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l'offerta tecnica – nonché gli altri documenti previsti a corredo dell'offerta -, devono invece, a pena di esclusione, essere sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori; **si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione**;
- Nell'offerta tecnica non devono essere esplicitati elementi di costo o di corrispettivo;
- La validità dell'offerta **non potrà essere inferiore a 180 giorni** dalla data di scadenza dei termini di presentazione; la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Articolo 7.3. Busta Economica

Con riferimento all'offerta economica, l'operatore economico deve - nell'ambito dello specifico passaggio "Offerta per lotto …" previsto dal Sistema Mepa - allegare **a pena di esclusione** l'offerta economica sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico utilizzando il file generato automaticamente dal sistema nel rispetto delle specifiche indicazioni operative previste dalla Piattaforma telematica Mepa.

Nell'offerta economica, l'operatore economico deve - indicare, **a pena di esclusione**:

- il ribasso percentuale unico sull'importo complessivo soggetto a ribasso;

L'offerta economica deve essere espressa con due cifre decimali; non va inserito il simbolo dell'euro o di altra valuta né il simbolo di percentuale (%).

Si precisa, **a pena di esclusione**, che l'operatore economico deve compilare anche gli eventuali campi previsti come obbligatori all'interno della piattaforma MEPA.

Per la compilazione della sezione "Scheda di offerta", si precisa altresì quanto segue al fine di non incorrere in un'eventuale esclusione per offerta irregolare/condizionata:

- si suggerisce di **non utilizzare** la funzione "Se vuoi offrire un articolo presente nel tuo catalogo" , ove disponibile, in quanto l'indicazione di un codice prodotto relativo ad uno specifico articolo presente nel proprio catalogo con caratteristiche difformi dalle Condizioni speciali di contratto determina l'esclusione del concorrente;
- in fase di caricamento della RDO, la Stazione Appaltante procede – ove possibile - ad eliminare le caratteristiche della fornitura/servizio oggetto di affidamento presenti di default a sistema; si precisa che in ogni caso la disciplina prevista negli atti di gara prevale sulle caratteristiche (tipo/formato/valore/regole di ammissione) riportate a sistema; per le caratteristiche "non eliminabili" a livello telematico e caratterizzate dal valore "0" (zero) o "." (puntino) e con regola di ammissione "Unico valore ammesso" (cc.dd caratteristiche bloccate), non sarà consentito al concorrente di inserire – nei relativi campi - alcun dato differente al fine di non presentare un'offerta difforme alle caratteristiche di fornitura indicate negli atti di gara; per le citate caratteristiche bloccate, il valore "0" (zero) o "." (puntino) viene impostato convenzionalmente al solo scopo di eliminare logicamente i dati strutturati di offerta (ovvero quelli presentati direttamente a sistema), fermo restando che il concorrente è vincolato a pena di esclusione con la presentazione della propria offerta alle caratteristiche/condizioni di fornitura previste dagli atti di gara;
- nell'ipotesi in cui l'offerta sia da esprimersi in termini di ribasso percentuale, non compilare – ove disponibili – il campo relativo al prezzo o all'unità di misura. In caso di discordanza, prevale l'offerta espressa sotto forma di ribasso percentuale;

- nell'ipotesi di discordanza tra offerta inserita a sistema (offerta strutturata) e offerta sottoscritta digitalmente si considera unicamente l'offerta sottoscritta digitalmente.

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- nell'offerta economica devono essere indicati il costo della manodopera e i costi aziendali relativi alla sicurezza, che costituiscono elemento essenziale dell'offerta ai sensi dell'art. 95 co. 10 del Codice;
- Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a "0" o pari a "100";
- L'offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- L'offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e servizi connessi elencati nel capitolato speciale tutto incluso e nulla escluso;
- La validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
- Ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art. 32 co. 4 del Codice;
- In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l'offerta economica - nonché gli altri documenti previsti a corredo dell'offerta -, devono invece, a pena di esclusione, essere sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori;

Articolo 7.4. Compilazione e sottoscrizione dell'offerta in caso di RTI, Consorzi, Aggregazioni di imprese e GEIE

Si precisa quanto segue:

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 co. 8 del Codice:

a) l'offerta tecnica e l'offerta economica devono, a pena di esclusione, essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese del raggruppamento/ consorzio ordinario da costituirsi;

b) nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento, il Sistema Mepa gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate; si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione;

In caso di raggruppamenti temporanei di impresa e consorzi ordinari già costituiti:

a) l'offerta tecnica e l'offerta economica devono, a pena di esclusione, essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del raggruppamento/consorzio ordinario costituito;

In caso di consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice:

a) l'offerta tecnica e l'offerta economica devono, a pena di esclusione, essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. f del Codice:

a) l'offerta tecnica e l'offerta economica, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte digitalmente:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei legali rappresentanti delle imprese aderenti al contratto di rete;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei legali rappresentanti delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

In caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del Codice:

a) l'offerta tecnica e l'offerta economica, a pena di esclusione, devono essere rese in analogia con quanto indicato per le ATI.

Articolo 8: Garanzie

A) Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del Codice, le offerte devono essere corredate, **a pena di esclusione *(nella busta documentazione)***, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di aver costituito garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria", nella misura pari al 2% del valore del presente appalto, pari ad **€ 1.954,15 (millenovecentocinquantaquattro,15)** da costituirsi a scelta dell'offerente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di:

- **cauzione**, che deve essere costituita in contanti presso la Tesoreria dell'Amministrazione. La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire esclusivamente in contanti (con versamento o bonifico su c/c codice **IBAN: IT83U0833224402000150101235IBAN - BANCA Picena Truentina – Sede di Acquaviva Picena**) o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, da depositarsi a pena di esclusione presso il tesoriere dell'Ente con la causale "Cauzione provvisoria procedura negoziata gestione servizio Informagiovani". Si precisa che la cauzione deve essere effettivamente accreditata presso la Tesoreria dell'Amministrazione entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
- **fideiussione** che, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Relativamente alla costituzione della fideiussione, è possibile verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante:

- accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:
  http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
  http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
  http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve prevedere espressamente, **a pena di esclusione,** la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

L'offerta – sia se la garanzia è costituita in forma di cauzione sia se è costituita in forma di fideiussione - deve, tra l'altro, essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno non è richiesto per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Qualsiasi correzione sostanziale apportata agli elementi rilevanti della polizza fideiussoria e dello schema tipo dovrà, **pena l'esclusione**, essere sottoscritta dal soggetto che rilascia la fideiussione o lo schema tipo.

La garanzia provvisoria deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; la garanzia provvisoria costituita in forma di fideiussione deve essere corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura e tenuto conto - qualora il concorrente intenda presentare una garanzia provvisoria di importo ridotto - della disciplina (sotto riportata) relativa alle "ipotesi premianti", si evidenzia che ciascun operatore può assolvere agli obblighi di cui all'art.93 secondo una delle modalità di seguito indicate:

1) presentazione delle seguenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ***(nella busta documentazione)***:

- di aver costituito garanzia provvisoria, nella misura pari al 2% del valore del presente appalto;
- di aver ottenuto l'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario **(La presente dichiarazione non è richiesta per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).**

NB: Tali dichiarazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritte digitalmente utilizzando anche l'allegato modello, dovranno riportare gli estremi completi del/i documento/i che comprovano l'avvenuta costituzione della garanzia e l'assunzione dell'impegno a prestare garanzia definitiva ed a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura o essere accompagnata da copia fotostatica del documento di garanzia.

Oppure

2) allegare la fideiussione ***(nella busta documentazione)***:

i. sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

ovvero, in alternativa,

ii. sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n 82/2005.

NB: N<u>on è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo, anche se sottoscritta digitalmente dal concorrente</u>.

La mancata presentazione delle dichiarazioni o della documentazione sopra riportate ai punti n.1 e n.2 ovvero l'incompletezza/irregolarità delle stesse rappresenta – anche ai fini di cui all'art.83 co.9 del Codice - causa di esclusione.

Con riferimento all'importo della garanzia provvisoria e alle ipotesi premianti, cumulabili ove previsto "a cascata", si precisa quanto segue:

1) L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
2) L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. **Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente.**
3) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
4) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
5) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

6) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
7) In caso di cumulo delle ipotesi premianti, la riduzione successiva deve esse calcolata sull'importo risultante dalla riduzione precedente.
8) **<u>Qualora l'operatore economico intenda avvalersi delle ipotesi sopra indicate</u>, lo stesso deve presentare idonea e puntuale dichiarazione indicante gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate.**

La garanzia provvisoria è prestata a garanzia della serietà dell'offerta, pertanto sarà incamerata qualora non si dovesse addivenire alla stipulazione del contratto per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ovvero – a titolo esemplificativo - nei casi di seguito indicati:

- qualora l'ordinativo emesso nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi del presente disciplinare, non dovesse essere evaso alle condizioni offerte in gara;
- qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di partecipazione;
- in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto.

Le garanzie provvisorie presentate dalle ditte non aggiudicatarie saranno svincolate contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l'ipotesi in cui la ditta non aggiudicataria sia destinataria di provvedimenti sanzionatori.

Le cauzioni costituite in contanti dalle ditte non aggiudicatarie della presente procedura di gara saranno svincolate mediante accredito sul conto corrente indicato nel modello dichiarazioni, a seguito della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l'ipotesi in cui la ditta non aggiudicataria sia destinataria di provvedimenti sanzionatori.

La cauzione/garanzia provvisoria costituita dalla ditta aggiudicataria sarà svincolata solo a seguito della sottoscrizione del contratto**.**

B) <u>Garanzia definitiva</u>

Ai sensi dell'art.103 del Codice, l'impresa aggiudicataria, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "garanzia definitiva" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art.93 co.7 del Codice per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggio danno verso l'appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art.103 co.2 del Codice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull'importo netto di aggiudicazione, calcolato con la durata iniziale biennale, secondo il disposto dell'art. 103 co. 1 del Codice.

Con riferimento all'importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per le riduzioni della garanzia provvisoria.

Qualora l'operatore economico intenda avvalersi delle riduzioni sopra indicate, lo stesso deve presentare idonea e puntuale dichiarazione indicante gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art.103 co.5 e ss. del Codice.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impressa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art.103 co.1 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia definitiva dovrà avere validità fino al completo svolgimento di tutte le attività previste dall'appalto.

Articolo 8.1: Ulteriori prescrizioni in caso di RTI e Consorzi

A) Garanzia provvisoria

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, **già costituiti**, la garanzia provvisoria dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la garanzia provvisoria deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, **non ancora costituiti**, la garanzia provvisoria deve essere – a pena di esclusione - intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.

In caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso dei requisit premianti sopra indicati.

In caso di consorzi ex art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, è possibile presentare una garanzia ridotta soltanto se è il consorzio ad essere in possesso dei requisiti premianti sopra indicati.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi la cauzione sarà svincolata mediante accredito sul conto corrente indicato nel modello dichiarazioni dall'impresa capogruppo/consorzio.

B) <u>Garanzia definitiva</u>

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, **già costituiti**, la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

In caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione.

In caso di consorzi ex art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, è possibile presentare una garanzia ridotta soltanto se è il consorzio ad essere in possesso dei requisiti premianti sopra indicati.

Articolo 9: Aggiudicazione e perfezionamento del contratto

La Stazione Appaltante (ovvero la Commissione ove costituita) si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di differire la data delle eventuali sedute pubbliche, dandone comunicazione ai concorrenti. Resta ferma, altresì, la facoltà di sospendere o rinviare la seduta di gara qualora – anche sulla base della documentazione resa disponibile dal Gestore della Piattaforma di e-procurement utilizzata - si verificassero gravi e prolungate anomalie nel funzionamento dell'applicativo che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al sito ovvero che impediscano agli stessi di formulare le proprie offerte. La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità collegata agli aspetti tecnici della procedura ad essa non imputabili.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà, con provvedimento del Dirigente che ha indetto la procedura, sulla base delle risultanze della procedura di gara e nel rispetto, tra l'altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conveniente.

Ai fini della stipula del contratto, il Dirigente che ha indetto la procedura provvederà – anche contestualmente -:

- ad assolvere agli obblighi di trasparenza, effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art.76 co. 5 lett. a) del Codice;
- ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico aggiudicatario sui requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara secondo le seguenti modalità:
- La verifica dei requisiti di carattere generale nonché (se previsti) di quelli di carattere speciale verificabili d'ufficio attraverso la banca data nazionale degli operatori economici ovvero tramite il sistema AVCPass;
- Relativamente al possesso dei requisiti di carattere speciale, il concorrente dovrà presentare la documentazione di seguito indicata in originale o in copia autenticata da pubblico ufficiale ovvero in copia conforme ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000 nei casi ivi previsti:

a) *per il fatturato globale di cui all'art.3, punto B1):* mediante la produzione di copia conforme dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico.

b) *Il fatturato specifico di cui all'art.3, punto B2):* mediante la produzione di copia conforme delle fatture che riportino in modo analitico le prestazioni svolte.

c) *per le forniture e servizi analoghi di cui all'art.3, punto C1):* idonea documentazione comprovante la tipologia della fornitura o del servizio eseguiti, l'importo corrispondente alle prestazioni eseguite nel periodo previsto e la regolare esecuzione: se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, le relative attestazioni di regolare esecuzione saranno acquisite d'ufficio, previa indicazione, da parte dell'interessato – se non già dichiarato in fase di gara - degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, certificazione rilasciata dal committente o copia autenticata dei contratti e delle relative fatture emesse.

d) *per l'organico annuo medio di cui all'art.3, punto C2)*: copia dei libri matricola o dei DM10 o altra documentazione idonea in base alla natura del soggetto aggiudicatario;

e) *per la certificazione di qualità di cui all'art. 3, punto c3):* dovrà essere esibita la relativa certificazione.

f) *Per tutte le certificazioni detenute da enti o uffici o banche dati pubblici :* le certificazioni saranno acquisite d'ufficio, previa indicazione, da parte dell'interessato – se non già dichiarato in fase di gara-, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non fornisca la prova o non confermi le proprie dichiarazioni si applicheranno le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art.80 co. 12 del Codice. Resta ferma, altresì, la facoltà per la Stazione Appaltante di verificare il possesso dei requisiti anche prima dell'aggiudicazione.
Nell'ipotesi di operatore appartenente a diverso Stato, si precisa, altresì, che trova applicazione la disciplina di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014.

1. a richiedere la consegna della polizza originale sottoscritta a costituzione della garanzia provvisoria qualora non presentata in sede di gara; resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare l'effettiva e corretta costituzione della garanzia anche prima dell'aggiudicazione.

2. a richiedere all'operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto, e precisamente:

- Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
- Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
- Garanzia definitiva;
- (in caso di ATI): atto di costituzione dell'associazione temporanea di imprese completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente il riferimento all'art.48 del Codice riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile;
- (in caso di consorzi – associazioni – onlus): atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota;
- Dichiarazione a firma del titolare (o di persona munita dei necessari poteri) indicante il nominativo del responsabile operativo;
- **versamento dell'imposta di bollo e delle spese contrattuali.**

Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione nonché ad applicare le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art.80 co.12 del Codice.

La stipula contrattuale avverrà nel termine di 90 giorni dall'efficacia dall'aggiudicazione.

Fermo restando il rispetto, tra l'altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, la stipula contrattuale avverrà nel termine di 90 giorni dall'efficacia dall'aggiudicazione.

Il Settore che ha indetto la procedura di gara provvede a gestire le richieste di accesso anche tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal seggio di gara o dalla Commissione ove costituita in merito alle parti da sottrarre all'accesso.

Articolo 9.1 Polizze assicurative

La ditta aggiudicataria, in relazione a quanto previsto dall'art. 5 e 12 del Capitolato, dovrà stipulare e a presentare agli uffici comunali, prima dell'inizio del servizio e pregiudizialmente alla sottoscrizione del contratto le seguenti polizze:

a) una polizza RCT/RCO contro il rischio di Responsabilità civile propria e dei propri dipendenti e collaboratori per i danni causati a terzi nella gestione del servizio (compresi utenti) nella quale sia esplicitamente indicato che l'Amministrazione Comunale deve essere considerata " terza " a tutti gli effetti, per un massimale minimo di euro 5.000.000,00 per ogni sinistro ;

b) assicurazione (polizza INFORTUNI) contro il rischio infortuni che gli utenti del servizio possano subire durante l'attività oggetto dell'appalto; le somme assicurate per singolo sinistro, per il caso di infortunio, non dovranno essere inferiori alle seguenti cifre:

2.000.000,00 euro in caso di morte;

5.000.000,00 euro in caso di invalidità permanente;

500.000,00 per il rimborso delle spese sanitarie derivanti da infortunio.

Articolo 10: Anticipata esecuzione

Nelle more della stipula contrattuale l'aggiudicataria si obbliga a procedere, previa richiesta scritta della Stazione Appaltante, all'avvio dell'esecuzione delle prestazioni previste dal Capitolato Speciale ai patti e condizioni offerte in gara.

Nel caso in cui l'aggiudicataria non dovesse avviare l'esecuzione nei termini e alle condizioni offerte in gara l'Amministrazione applicherà le penalità previste dal Capitolato Speciale.

Nel caso in cui i controlli effettuati sul possesso dei requisiti di partecipazione dovessero avere esito negativo, accertato in modo definitivo, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

1. Decadenza dall'aggiudicazione;
2. Interruzione dell'efficacia degli ordinativi;
3. Incameramento della garanzia provvisoria, come previsto dal precedente art.8;
4. Pagamento, al netto delle eventuali penali, delle fatture per il servizio reso, purché eseguiti correttamente;
5. Eventuali azioni risarcitorie a tutela della Stazione Appaltante;
6. Ogni ulteriore azione prevista dalla vigente normativa.

Articolo 11: Subappalto

Data la natura ed il settore di cui al presente appalto, in tale procedura non è ammesso ricorso al subappalto (cfr. art. 142 del Codice) in quanto non ritenuto compatibile con le prestazioni previste nel contratto

Articolo 12: Omissis

Articolo 13: Riservatezza delle informazioni

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

* Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; - i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
* Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 196/2003.
* Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
* Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.
* Diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 196/2003. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'articolo 13 del citato D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario deve utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

Articolo 14: Informazioni di carattere generale

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara –comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del Codice - saranno comunicate agli operatori interessati utilizzando, a scelta della Stazione Appaltante:

- il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, ove saranno reperibili nell'area privata del Portale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata disponibile eventualmente sullo stesso Portale Acquisti della Pubblica Amministrazione;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dagli operatori stessi durante la partecipazione alla RDO;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata acquisito d'ufficio.

L'esito di gara sarà pubblicato sul sito //www.comunesbt.it, Sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "bandi di gara e contratti".

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese da costituirsi o già costituiti e di consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 co. 8 del Codice, le comunicazioni sono effettuate soltanto all'impresa mandataria.

In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, **costituisce causa di esclusione.**

A fini esemplificativi, si invitano gli operatori ad utilizzare l'apposito modello dichiarazioni appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante attenendosi scrupolosamente alle avvertenze ivi indicate che qui si intendono materialmente riportate.

E' onere dell'operatore economico partecipante, in forma singola o associata, indicare gli elementi di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 co 4 della Legge 180/2011.

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR Ancona. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche - Via della Loggia, 24, 60121 Ancona. E' esclusa la clausola arbitrale.

Per eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle offerte da presentare entro 6 giorni dalla data di scadenza dell'invito direttamente attraverso il sito Mepa

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente procedura saranno pubblicati sul sito entro 2 giorni dalla data di scadenza all'interno dell'invito relativo alla procedura di gara in oggetto.

Il **responsabile del procedimento** ai sensi dell'art. 31 del Codice è il dott. Alessandro Amadio, del **Settore Politiche sociali welfare dei cittadini e sviluppo strategico**, reperibile al numero 0735/794220, amadioa@comunesbt.it.

Allegati:

Modello istanza e dichiarazioni.
DGUE
Capitolato Speciale con scheda informativa servizio
Codice Etico

Il Dirigente
Settore Politiche sociali welfare dei cittadini e sviluppo strategico
dott.ssa Catia Talamonti
firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/93